

N. 210-1/2025 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice
Dott. Carlo Azzolini	Giudice rel. ed est.

udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 210-1/2025 RG avente ad oggetto: apertura di liquidazione controllata,
per le seguenti ragioni di

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII depositato da Massimo Francato, rappresentato dall'Avv. Andrea Berto, con l'ausilio dell'OCC Avv. Marco Agami;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mirano (VE);

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento e non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori; non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione; non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita; non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;



rilevato che l'istante, conseguentemente alle sorti della impresa individuale "Cartoleria Francato di Francato Massimo" si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;

osservato, sul punto, che il debitore, convivente con la moglie (dipendente [REDACTED] con stipendio di circa € 1.200) e con un figlio minore, percepisce un reddito da lavoro mensile pari ad € 1.500 circa (egli è dipendente a tempo indeterminato di una società a responsabilità limitata), è comproprietario per la quota di 1/9 di immobile ad uso residenziale sito in Villanova di Camposampiero -quota, tuttavia, gravata da ipoteca a garanzia del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate-;

osservato che il debitore, al netto delle spese per il proprio mantenimento e della famiglia, intende mettere a disposizione della procedura circa € 37.000 in tre anni per far fronte al debito di circa € 281.102,40 nei confronti dei creditori;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Massimo Francato (C.F.: FRNMSM73S14B563Z), nato Villanova di Camposampiero (Pd) il 14.11.1973, residente in Milano (Ve) [REDACTED];

nomina Giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 CCII, l'Avv. Marco Agami;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche all'Avv. Marco Agami.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2026.

Il Giudice relatore

Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente



Dott. Marco Campagnolo

